

COMPLESSO RESIDENZIALE SOCIO SANITARIO PER ANZIANI

“LE VILLE DI PORTA ROMANA”

REGOLAMENTO

PREMESSA

Il complesso immobiliare le Ville di Porta Romana è stato costruito dalla Società di Esecutori di Pie Disposizioni all'inizio del 1900 con destinazione sanitaria. Dal 2002 al 2008 è stato completamente ristrutturato per la finalità di accoglienza ed assistenza agli anziani, utilizzando i lasciti di generosi benefattori pervenuti nel tempo.

La “SOCIETÀ DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI IN SIENA - ETS” è una fondazione del Terzo Settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che trae origine dall’antica Compagnia dei Disciplinati o della Madonna sotto le Volte dello Spedale di Siena. (Art. 1 Statuto). Nel rispetto dei fini tradizionali di ispirazione cristiana che hanno caratterizzato e tuttora caratterizzano la sua plurisecolare attività, la Fondazione ha per oggetto precipuo la esecuzione delle volontà dei benefattori attraverso il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fini di lucro (Art. 2 Statuto).

“La finalità dell’assistenza sociale e socio sanitaria è realizzata prioritariamente tramite la gestione del complesso residenziale socio sanitario per anziani in Siena – Via Piccolomini, denominato “Le Ville di Porta Romana”, destinato all’accoglienza in misura prevalente di persone non autosufficienti per disabilità fisiche, cognitive sensoriali e, comunque, di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni di salute, economiche, sociali o familiari. Questa iniziativa rappresenta la prosecuzione del tradizionale, secolare impegno del Sodalizio nella assistenza alla persona, attuato fin dalle antiche origini grazie ai lasciti di privati benefattori” (Art. 47 Reg.).

Il complesso comprende la residenza sanitaria assistenziale "Villa San Bernardino" per ospitalità di persone non autosufficienti e la residenza assistita “Villa I Lecci” per ospitalità di persone autosufficienti; le due strutture sono state autorizzate al funzionamento con Atto Dirigenziale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Siena 22/10/2008 SE N.2844 e sono entrambe direttamente gestite dalla Società di Esecutori di Pie Disposizioni.

Fa parte del complesso “Le Ville di Porta Romana” anche il Centro Diurno per malati di Alzheimer “Villa Le Rose”, gestito dalla SDSS.

L'organizzazione è tesa a fornire i livelli assistenziali di qualità e si propone obiettivi di appropriatezza delle prestazioni sia per professionalità di singoli, sia con la messa in atto di modelli di lavoro e di uno stile di rapporti per riprodurre un ambiente umano e familiare ed un clima di comunità solidale.

La partecipazione integrativa del volontariato è considerata un valore aggiuntivo rilevante per la qualificazione del servizio.

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

"VILLA SAN BERNARDINO"

Art. 1 – Finalità

La "Villa S. Bernardino" è una residenza sanitaria assistenziale con le caratteristiche organizzative e funzionali prescritte dalla vigente legislazione.

Essa si propone di rispondere ai bisogni degli anziani non autosufficienti di ambo i sessi, con particolare riguardo al territorio senese.

Ha l'obiettivo di garantire un ambiente accogliente ed un'assistenza qualificata e personalizzata per la riacquisizione ed il mantenimento del benessere psico-fisico.

La metodologia di lavoro si fonda sulla collaborazione tra le diverse competenze professionali che costituiscono l'équipe assistenziale.

Art. 2 Destinatari

L'ospitalità è prevista, in camere doppie e singole, a tempo indeterminato o temporaneo. I posti letto disponibili sono 42.

Sono ammesse di norma persone anziane ultrasessantacinquenni con non autosufficienza stabilizzata di medio livello.

Possono essere ammesse anche persone non autosufficienti che non abbiano compiuto i sessantacinque anni con patologie assimilabili al decadimento senile ed adulti inabili.

L'ospitalità temporanea è prevista per:

- anziani non autosufficienti assistiti in famiglia per motivate esigenze dei componenti della famiglia stessa;
- anziani con bisogni socio-sanitari non risolvibili a domicilio nell'attesa della predisposizione di un appropriato progetto assistenziale;
- anziani dimessi da presidi ospedalieri o strutture riabilitative, non immediatamente trasferibili a domicilio, che necessitino di convalescenza e/o riabilitazione;

-anziani con disturbi motori, che possano trarre giovamento da una temporanea ospitalità nella RSA in considerazione dell'organizzazione assistenziale e della continuità di interventi fisioterapici.

Non sono ammesse persone con bisogni sanitari e assistenziali ai quali l'organizzazione della residenza non sia in grado di dare risposta confacente e persone con disturbi comportamentali incompatibili con la vita in comunità. In merito alla sussistenza di dette condizioni decide la équipe di valutazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 3 Ammissioni

Le ammissioni sono regolate, in parte, da apposito accordo contrattuale con la Società della Salute Senese ed, in parte, in regime privato direttamente dall'ente gestore.

Per i posti gestiti in regime privato, le persone interessate e/o chi ne ha la rappresentanza, devono presentare domanda all'ufficio amministrativo del complesso, su modulo predisposto, con tutte le informazioni richieste. Per le ammissioni a tempo indeterminato è compilata una graduatoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Operano peraltro precedenze nell'ordine indicato:

1. trasferimenti dalla residenza del complesso Villa "I Lecci" richiesti dagli interessati e necessari a parere della Direzione;
2. attuazioni di disposizioni statutarie o regolamentari dirette all'adempimento di volontà dei benefattori;
3. Esigenze di carattere organizzativo riconducibili a particolari condizioni cliniche – assistenziali e sociali;
4. Ammissioni regolate da convenzioni con enti istituzionali, previdenziali, assicurativi, ecc. nei limiti degli obblighi convenzionali;
5. residenza in provincia di Siena.

Le ammissioni temporanee avvengono su prenotazione e nei limiti dei posti disponibili per periodi di norma non superiori a 90 giorni.

L'accertamento dei requisiti per l'ammissione di cui all'art. 2 compete all'équipe di valutazione di cui al seguente art. 5.

Al momento dell'ammissione l'Ospite o chi lo rappresenta (o eventualmente un soggetto garante) sottoscrivono specifico contratto con accettazione del presente regolamento e versano

una cauzione infruttifera pari ad una mensilità della retta a garanzia delle obbligazioni contrattuali.

Inoltre devono essere consegnati agli uffici della residenza:

- documentazione sanitaria;
- vestiario concordato e ausili personali, con redazione di elenco.

Per entrambe le tipologie di ammissioni, resta inteso che il posto letto assegnato può essere modificato in qualsiasi momento dalla Direzione, sia per variazioni nelle condizioni di salute o di comportamento dell'Ospite, sia per esigenze organizzative, dandone comunicazione al medesimo e/o al rappresentante, garante e familiari.

Art. 4 - Cessazione del contratto.

Il contratto di ospitalità si risolve nei seguenti casi: dimissione volontaria dell'Ospite, trasferimento ad altra struttura, decesso dell'Ospite, dimissione disposta dalla struttura, scadenza del termine nel caso dei contratti di ospitalità temporanea.

Nel caso in cui lo scioglimento del contratto avviene per volontà dell'Ospite o di persona che lo rappresenta o per trasferimento in altra struttura, deve essere preceduto da un preavviso di almeno quindici giorni, salvo accordo per un termine più breve. In caso di mancato rispetto di detto termine, sarà comunque addebitata la somma corrispondente alla retta giornaliera di detto periodo.

L'Ente gestore può decidere la risoluzione dei contratti in regime privato per grave inadempienza al presente regolamento, per morosità nel pagamento della retta per due mesi consecutivi, o per il venir meno delle condizioni prescritte per l'ammissione di cui all'art. 2, accertato dalla Equipe di valutazione.

Le clausole che precedono, espressamente riprodotte nel contratto e accettate, potranno essere dichiarate operative, previa comunicazione con assegnazione di un breve termine.

Per gli Ospiti ammessi in regime di accordo contrattuale con la SDSS, l'attuazione delle clausole suddette dovrà essere preceduta da una consultazione dei Servizi pubblici competenti

In tutti i casi di risoluzione del contratto di ospitalità (ad eccezione del caso di decesso) la dimissione è accompagnata da una relazione infermieristica sui bisogni assistenziali che seguono alle condizioni psicofisiche, con particolare riferimento al decorso, ai problemi attivi ed alla terapia farmacologica in corso, corredata dalla copia degli esami ematici e strumentali eseguiti e

dai referti delle visite specialistiche praticate, al fine di consentire una continuità dell'assistenza a domicilio o presso altre strutture.

In seguito alla risoluzione del contratto di ospitalità, gli effetti personali dell'Ospite saranno riconsegnati all'Ospite e/o ai familiari; qualora dovessero rimanere in giacenza presso la struttura, verranno custoditi presso i relativi depositi per un massimo di 30 giorni, scaduti i quali la residenza potrà ritenersi sollevata da qualsiasi responsabilità per la mancata restituzione.

Art. 5 -Equipe di valutazione

L' Equipe di valutazione è nominata dall'Ente gestore.

Essa ha la funzione di coadiuvare la Direzione ai fini delle ammissioni, trasferimenti, dimissioni ed è costituita:

- dal direttore della struttura, che la presiede;
- dal consulente sanitario della struttura;
- dal coordinatore infermieristico;
- dal coordinatore dei servizi generali.

Art. 6 - Servizi forniti

Sono compresi nella retta giornaliera di cui all'art. 7 i seguenti servizi espletati con le modalità dettagliatamente descritte nella carta dei servizi:

- Assistenza infermieristica
- Assistenza alla persona
- Attività educativa e occupazionale – animazione
- Riabilitazione fisioterapica
- Segretariato sociale
- Parrucchiere e podologo
- Servizio alberghiero comprensivo di pulizie e manutenzioni di tutti gli ambienti, utenze in genere ed in particolare acqua calda, riscaldamento,climatizzazione, trattamento aria, vitto, biancheria piana (fornitura e lavaggio); lavaggio e manutenzione di biancheria e vestiario personale

Nella residenza è assicurato, per gli Ospiti di fede cristiana, il **servizio religioso** con disponibilità di cappella nella quale sono celebrate la S. Messa e altre funzioni liturgiche.

E' comunque garantito il rispetto di tutte le confessioni religiose e l'accesso dei rispettivi ministri.

Non sono ricompresi nella retta:

- servizi aggiuntivi personalizzati ai sensi del seguente art.10;
- prestazioni mediche o diagnostiche o prescrizioni farmaceutiche non riconosciute dal S.S.N.;
- servizi e prestazioni non dichiarate.

Per le utenze telefoniche, rientrano nella retta omnicomprensiva le chiamate verso telefoni fissi del territorio nazionale.

Art. 7 -Retta giornaliera e rimborsi

La retta giornaliera, comprensiva dei servizi e prestazioni di cui all'art. 6, deve essere corrisposta mensilmente in forma anticipata entro i primi dieci giorni di ogni mese su emissione di specifica fattura. Le modalità di pagamento (addebito su conto corrente bancario o postale, versamento diretto mediante assegno circolare o bancario, bonifico bancario) vengono concordate con la Direzione.

Per i beneficiari dei titoli di acquisto, la quota sanitaria – determinata dalla Regione Toscana - è a carico del Servizio Sanitario Regionale e la quota sociale, stabilita dalla struttura, viene corrisposta in tutto o in parte dall'Ospite e/o da chi ne ha titolo, secondo quanto stabilito dai regolamenti zionali in materia di compartecipazione ai costi delle prestazioni sociosanitarie. Per la relativa regolamentazione viene fatto rinvio alle norme di cui all'accordo contrattuale tra soggetti pubblici (ASL e Società della Salute) e i gestori delle residenze socio sanitarie accreditate.

Per i posti in regime privato, l'intera retta è a carico dell'interessato e/o di chi ne ha titolo.

Le rette sono determinate in corrispondenza con i costi, poiché la gestione non ha finalità di lucro. Con lo stesso criterio sono determinati i rimborsi delle prestazioni a pagamento.

Le rette possono subire modifiche in relazione alle variazioni dei costi dei fattori produttivi che incidono sulla sua formazione (personale, approvvigionamenti, ecc.).

La revisione avviene di norma annualmente; modificazioni in corso di anno possono essere stabilite solo per circostanze eccezionali, previa consultazione dei Servizi competenti. In ogni caso le variazioni di retta sono comunicate con congruo preavviso.

L'Ente gestore potrà stabilire una retta differenziata per ricoveri temporanei e per camere singole con bagno.

La retta decorre dal giorno in cui il posto letto è formalmente assegnato e deve essere corrisposta fino a quando il posto letto o la stanza sono resi disponibili dall'Ospite o dai propri familiari per una nuova assegnazione.

All'atto della cessazione del contratto sarà provveduto entro trenta giorni al conguaglio relativamente ad eventuali anticipazioni e alla cauzione.

Alla persona accolta è consentito di assentarsi per motivi personali o per ricovero. In questi casi è garantita la conservazione del posto con pagamento dell'intero importo a carico dell'Ospite, o della quota stabilita dall'Amministrazione contestualmente alla determinazione delle rette.

Art. 8-Assistenza medica e specialistica

L'assistenza medica è svolta dal medico di medicina generale fiduciarmente scelto e dagli specialisti del S.S.N. Ad integrazione possono essere previste e richieste consulenze specialistiche di interesse generale per le persone ospitate.

Art. 9 -Assistenza privata

E' consentito all'Ospite e/o i suoi familiari, previa comunicazione di nominativi e orari e previa autorizzazione della Direzione, di attivare una collaborazione o un'assistenza privata personalizzata con ricorso a figure professionali ad integrazione delle prestazioni rese dal personale della Residenza.

E' responsabilità dell'Ospite e/o del rappresentante o garante la regolarità del rapporto di lavoro.

L'accompagnatore è tenuto all'osservanza delle norme del Regolamento interno e delle disposizioni della Direzione della struttura e dei principi del rispetto e della riservatezza.

Art. 10-Norme relative alla vita in comunità

L'Ospite è tenuto a rispettare gli spazi interni ed esterni e gli arredi della struttura, segnalando tempestivamente alla Direzione le necessità manutentive.

Il comportamento non deve in alcun modo arrecare disturbo agli altri Ospiti e in particolare devono essere rispettate le norme stabilite dalla Direzione.

La residenza è aperta ai visitatori (parenti ed amici) in orario diurno e, a tal fine, è favorito l'uso degli spazi comuni per la socializzazione.

Potrà essere autorizzata, in particolari occasioni, per favorire e mantenere i rapporti con l'esterno, la consumazione del pasto nella struttura da parte di familiari e/o amici delle persone accolte, con rimborso del costo.

La struttura non risponde di denaro o valori non consegnati in custodia secondo le modalità previste nel contratto.

Art. 11-Organismo di rappresentanza

E' costituito un comitato di rappresentanza delle persone accolte quale strumento di partecipazione e collaborazione.

Il comitato viene eletto da un'assemblea delle persone accolte e/o dei loro rappresentanti, garanti o familiari, è composto di tre persone e dura in carica per un anno.

Le riunioni si svolgono nei locali della residenza.

Il comitato assolve a funzioni di proposta, suggerimento, parere per favorire il buon andamento dei servizi e per le correzioni e innovazioni tese al loro miglioramento.

Art.12 -Rapporti con il territorio e con le Associazioni di volontariato

La R.S.A. "Villa S. Bernardino" si propone di collaborare con gli Enti istituzionalmente preposti alla assistenza di persone anziane non autosufficienti.

E' aperta alla collaborazione con istituzioni che svolgono attività di tipo didattico-formativo.

La Residenza promuove inoltre la collaborazione delle Associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività integrative o complementari agli apporti professionali assicurati al suo interno.

Art. 13 - Conservazione della documentazione

La documentazione della persona accolta e dei suoi garanti viene archiviata in due cartelle distinte, una sanitaria e una amministrativa; la tenuta, la conservazione e il trattamento dei dati avvengono nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

L'interessato può richiedere copia della documentazione in corso di ospitalità e all'atto della cessazione.

Approvato dal Consiglio Esecutivo

della Società di Esecutori di Pie Disposizioni

con deliberazione n. 120 del 26 settembre 2008

ultimo aggiornamento con deliberazione del Consiglio Esecutivo n. 11 del 12 marzo 2026